

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata

"VENEZIA SANITA' S.R.L."

ed è partecipata al 100% dall'AZIENDA U.L.S.S. 12 Veneziana, Socio Unico. Quest'ultima dal 1 gennaio 2017 prenderà la denominazione di Azienda ULSS n.3 Serenissima ai sensi della Legge Regionale N.19 del 25 ottobre 2016. Il Socio Unico svolge quindi su Venezia Sanità s.r.l. direzione e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Articolo 2 - Sede

La sede è nel Comune di Venezia, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, quali succursali, filiali, o uffici amministrativi senza rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece ad apposita decisione dei soci l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

Articolo 4 - Oggetto

Tutte le attività svolte da Venezia Sanità s.r.l. unicamente in favore del Socio Unico sono:

- a) l'esercizio, diretto e indiretto di attività di tipo sanitario, socio sanitario ed assistenziale in genere ivi comprese le prestazioni di servizi clinici e diagnostici e quelle connesse alla gestione dei servizi di cui al punto successivo;
- b) la costituzione e la gestione, diretta e indiretta, di strutture di ricovero, di cliniche, di poliambulatori, di case di riposo, ricovero ed assistenza per anziani, di R.S.A., di centri di riabilitazione in genere, di ambulatori, di comunità terapeutiche e di istituti di carattere sanitario ed assistenziale di tipo residenziale e semi-residenziale in genere;
- c) il compimento di studi e ricerche nel campo medico-scientifico in genere ed, in particolare, nel settore delle donazioni e dei trapianti, anche in collaborazione con università, aziende farmaceutiche, enti ed istituzioni, anche in base a specifiche convenzioni;
- d) la gestione delle attività di trasporto sanitario e socio-sanitario e dell'attività di logistica di beni e servizi;
- e) ogni altra attività, operazione o servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, ivi comprese le attività relative a promozione, organizzazione e gestione di eventi formativi, di aggiornamento e specializzazione, del personale medico, sanitario, infermieristico, assistenziale, amministrativo, tecnico ed ausiliario del settore socio-sanitario-assistenziale, a favore di propri dipendenti e per conto terzi;

f) l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro 2.400.000,00 (duemilioni quattrocentomila virgola zero zero).

Articolo 6 - Conferimenti

Sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge.

Articolo 7 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 8 - Partecipazioni

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 9 - Atti modificativi

Sono adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 19 agosto 2016;

a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione.

Articolo 10 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

L'alienazione o la costituzione di vincoli sulle partecipazioni sociali devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.

E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previste dalla legge o dallo statuto.

La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale sociale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi,

oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore unico, alla cui nomina provvederanno le parti. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente dell'ordine dei Commercialisti di Venezia, su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale 'premio di maggioranza' per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Le spese dell'arbitratore sono a carico per metà del socio che intende trasferire la propria partecipazione e per metà a carico di coloro che esercitano il diritto di prelazione.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, spetta ai soci, regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese, il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'organo amministrativo, nel termine di cinque giorni dal ricevimento della raccomandata, dovrà darne comunicazione ai soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata inviata non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro quindici giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al sub, a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c.; pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella "denuntiatio".

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Articolo 11 - Morte del socio

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 12 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori, oltre alla struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore e la loro revoca;
- d) le modificazioni dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Con riferimento alle materie di cui alle lettere d), e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art. 13.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 13 - Decisioni dei soci: metodo assembleare

A - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo o anche da un socio. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'organo amministrativo deve, altresì convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è però ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci (o il revisore), sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

B - INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel Registro delle Imprese alla data della riunione assembleare.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

C - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rap-

presentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

D - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato. L'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, a meno che il verbale debba essere redatto dal Notaio ai sensi di legge. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai soci partecipanti.

L'assemblea regolarmente costituita ai sensi dei comrni precedenti delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai punti d), e) ed f) dell'art. 12 del presente Statuto, nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

F - SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

G - VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve es-

sere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 14 - Decisione dei soci: metodo della consultazione scritta e/o del consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo, come precisato nel precedente art. 12, è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopradescritto all'art.13, in tutti quei casi in cui la legge o il presente Statuto non lo escludano espressamente. Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione,
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti,
- l'indicazione dei soci consenzienti,
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari: la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione,
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel Registro delle Imprese, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale, come previsto all'art. 13 del presente Statuto.

La decisione dei soci, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 15 - Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio.

L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi o per quel diverso periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto delle nomina e comunque fino a revoca o dimissioni ed è rieleggibile.

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, la società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma lettera f-bis), del codice civile.

Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque.

Nella scelta degli amministratori, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Nel caso di nomina di un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

In deroga all'articolo 2475, 3° del c.c., l'amministrazione della società non può essere affidata disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione: metodo collegiale

Qualora la società è amministrata dal Consiglio, il funzionamento di esso è così regolato:

A - PRESIDENZA

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento, senza compensi aggiuntivi. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie scritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

B - RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purché in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da un Amministratore, oppure dall'organo di controllo.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'organo di controllo al completo.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza

dal vicepresidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

C - DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

D - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se nominato ai sensi della successiva lettera "E" devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

E - DELEGA DI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad un amministratore delegato, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di Presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili, previa autorizzazione dell'assemblea.

Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione: metodo della consultazione scritta e/o del consenso espresso per iscritto

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate dall'art. 2475 ultimo comma, per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 17 del presente Statuto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di par-

tecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 19 - Poteri dell'organo amministrativo

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano alla decisione dei soci.

Articolo 20 - Rappresentanza della società

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 - Spese e TFR

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività né possono essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del c.c.

Articolo 22 - Compensi degli amministratori, dell'organo di controllo, dei dirigenti e dei dipendenti

Per quanto riguarda il trattamento economico annuo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, si applica l'articolo 11 commi 6 e 7 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Articolo 23 - Incompatibilità

Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al sopra citato comma 6 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione di quanto sopra non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

Articolo 24 - Aspettativa

I componenti degli organi di amministrazione delle società che abbiano un rapporto di lavoro con la stessa, devono essere collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

Articolo 25 - Cessazione degli amministratori

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venisse a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà convocarsi senza indugio l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

In quanto compatibile si applica il decreto legge 16 maggio 1994 n. 293 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994 n. 444.

Articolo 26 - Amministratore Unico

Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

Articolo 27 - Programmi di valutazione

L'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della propria relazione.

Articolo 28 - Strumenti di governo

La società in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, può integrare gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del primo comma sono indicati nella relazione sul governo societario che la società predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio.

Qualora la società non integri gli strumenti di governo societario con quelli sopra indicati al comma 1, dà conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al superiore comma.

Articolo 29 - Organo di controllo

Quale organo di controllo, i soci possono nominare il Collegio Sindacale o il revisore -

La nomina del Collegio Sindacale o del Revisore è obbligatoria.

Articolo 30 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni in materia di società per azioni. Esso ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il compenso dei sindaci è determinato ai sensi del superiore articolo 22.

Articolo 31 - Revisore

Qualora, anziché attribuire tale funzione al Collegio Sindacale, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il compenso del revisore è determinato ai sensi del superiore articolo 22.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409-ter e 2409-sexies c.c.

Articolo 32- Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia rag-

giunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale; possono altresì essere distribuiti utili in natura.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Articolo 33 - Patti parasociali

Ai fini del controllo analogo societario possono essere conclusi appositi patti parasociali anche di durata superiore ai cinque anni, in deroga all'articolo 2341 bis, primo comma del c.c.

La conclusione, la modificazione e lo scioglimento dei patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

Articolo 34 - Recesso del socio

A - CASI DI RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi del quarto comma dell'articolo 2468 del codice civile;
- h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

B - MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RECESSO

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. La lettera raccomandata di cui sopra do-

vrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

C - RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.

Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, avendo riguardo in particolare alla consistenza patrimoniale della società, alla sua redditività, alla sua posizione nel mercato e alle sue prospettive reddituali. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Articolo 35 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabiliti dall'assemblea osservate le disposizioni di legge.

Articolo 36 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti del distretto nel cui ambito ha sede la società.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Ar-

bitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Articolo 37 - Informativa al MEF

La società deve inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità e nei termini da esso stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Trasmette anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori di cui all'articolo 28 del presente statuto, con le modalità e nei termini stabili dal medesimo Ministero.

Articolo 38 - Disposizioni generali

Per quanto non espressamente contenuto nel presente Statuto si fa affidamento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia e in particolare al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Firmato GIROLAMO STRANO - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.